

1

**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA C3
MEDIA VALLE CAMONICA
VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

STATUTO

ART. 1 - NATURA GIURIDICA E SEDE

- 1) Il Compensorio Alpino di Caccia C3 Media Valle Camonica è individuato dal piano Faunistico Venatorio Provinciale ai sensi della L. 16/08/1993 n. 26 e successive modifiche ed è istituito dalla Provincia sulla porzione di territorio assegnata per l'attuazione della caccia programmata secondo gli scopi previsti dal presente Statuto.
- 2) La superficie ed il perimetro sono indicati nella delibera provinciale di istituzione .
- 3) Il Compensorio C3 è un'associazione senza fini di lucro e persegue scopi di tutela e di gestione del territorio e della fauna selvatica.
- 4) Ha sede in Breno (BS), Via Pelabrocco 15.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI

- 1) Ai fini di una corretta gestione del territorio, della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di "habitat" idonei al mantenimento ed incremento delle popolazioni della fauna selvatica all'interno del territorio di propria competenza, così individuato dai propri piani poliennali e dal piano faunistico-venatorio della Provincia. In particolare il Compensorio Alpino C3 esplicita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

ART. 3 - TERRITORIO DI COMPETENZA

- 1) Alla data di approvazione del presente statuto il territorio sottoposto alla gestione dell'associazione ha una superficie totale di ha. 37955 ricadente in agro dei comuni di: Breno, Niardo, Losine, Braone, Cerveno, Ceto, Ono S.Pietro, Capo di Ponte, Cimbergo, Paspardo, Sellero, Cedegolo, Savioire Dell'Adamello, Berzo Demo, Cevo e Paisco Lovenò.

*** CAPO II ***

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi del Compensorio alpino:
 - a) il presidente;
 - a) il comitato di gestione;
 - b) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
 - c) il collegio dei revisori dei conti.

2

**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA C3
MEDIA VALLE CAMONICA
VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

ART. 5 - IL PRESIDENTE - ELEZIONE E FUNZIONI

Il Presidente del Compensorio Alpino di caccia è eletto con voto segreto dall'Assemblea dei soci tra i componenti del Comitato di Gestione ai sensi dell'art.30 comma 9 L.26/93 e modifiche.

Tra i candidati viene eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Comitato di gestione e l'Assemblea dei soci stabilendone l'ordine del giorno;
- b) sovrintende ai compiti amministrativi, assicura l'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e l'esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
- c) sovrintende al personale ed ai collaboratori esterni;
- d) firma gli atti e la corrispondenza;
- e) può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del Comitato di gestione, sulle materie di competenza del Comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al Comitato di gestione nella sua prima successiva adunanza per l'eventuale ratifica salvaguardando in qualsiasi caso le azioni già intraprese;
- f) nomina uno o più Vice-presidenti, di cui uno Vicario, scegliendolo fra i membri del Comitato di gestione;
- g) può delegare a membri del Comitato di gestione funzioni di propria competenza.
- h) Può proporre al Presidente della Provincia la sostituzione di uno o più membri del Comitato di gestione per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate. La sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art.18.

ART. 6 - ORGANI SOSTITUTIVI DEL PRESIDENTE

- 1) In caso di assenza o di impedimento, ed in ogni caso nell'ipotesi di necessità ed urgenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente.
- 2) Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vice-presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice-presidente Vicario del Comitato di gestione deve riunire entro dieci giorni l'Assemblea dei soci per provvedere alla nomina del sostituto. Nel frattempo e fino a nuova elezione, il Vice-presidente, o in sua assenza il Vice-presidente Vicario, svolge le funzioni del Presidente, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del Comitato di gestione.

ART. 7 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

- 1) Il Comitato di gestione, nominato con provvedimento del Presidente della Provincia ai sensi dell'art.29-30 L.R.26/93 e successive modifiche, è così composto :

MEDIA VALLE CAMONICA**VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

- a) un rappresentante della Provincia;
 - b) un rappresentante designato dalla Comunità montana territorialmente interessata;
 - c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del Compensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
 - d) due rappresentanti designati dalla organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del Compensorio alpino ;
 - e) due rappresentanti designati dalla associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del Compensorio alpino;
 - f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.
- 2) Per la nomina dei cinque rappresentanti delle associazioni venatorie si procede in base alle modalità indicate dagli organi della Regione Lombardia secondo i seguenti criteri :
- a) le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale presenti nel Compensorio Alpino, possono presentare attraverso le proprie organizzazioni provinciali, anche congiuntamente fra di loro se complessivamente in possesso dei suddetti requisiti, una o più candidature di cacciatori iscritti e residenti nel compensorio;

ART. 8 - FUNZIONI E COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

- 1) Il Comitato di gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale ed in particolare quelli di cui all'art.31 L.R. 26/93.
- 2) Spetta al Comitato:
 - a) approvare i regolamenti tecnici per l'attuazione del presente statuto;
 - b) fissare l'ammontare della quota annuale di ammissione al C.A. nei termini e secondo le procedure di legge;
 - c) fissare l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Comitato di gestione e dei compensi ai terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli organi, nonché deliberare il compenso di competenza del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) promuovere azioni ed irrogare eventuali sanzioni disciplinari a carico dei soci quando questi pongano in essere comportamenti scorretti nei confronti degli Organi statutari o degli altri soci;
 - e) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle cronologicamente ed esaminare i requisiti richiesti;
 - f) accertare il numero dei cacciatori ammissibili, sulla base delle disposizioni emanate dagli organi regionali e provinciali;
 - g) redigere ed approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - h) redigere il rendiconto tecnico-finanziario ed approvare la bozza del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - i) nominare i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - j) provvedere, anche tramite apposite coperture assicurative, all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori interessati accertati dalla Provincia;
 - k) collabora agli accertamenti della Provincia per l'erogazione degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;

MEDIA VALLE CAMONICA**VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

- l) designare un proprio rappresentante nella Consulta faunistico venatoria provinciale;
 - m) determinare, d'intesa con la Provincia, le modalità per l'eventuale riconoscimento ai cacciatori iscritti della facoltà di utilizzare giornate di prelievo venatorio sotto forma di ospitalità reciproca;
 - n) redigere i piani poliennali di intervento;
 - o) mettere in atto iniziative atte a promuovere e valorizzare attività culturali venatorie sul territorio;
 - p) svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la gestione dell'Associazione.
 - q) Promuove azioni disciplinari sospensive, con delibera, a carico dei soci e non quando questi pongono in essere prelievi di selvaggina al di fuori dei periodi previsti dal calendario venatorio.
- 3) Il Comitato di Gestione provvede all'invio alla Provincia delle delibere dei bilanci, piani poliennali, piani di immissione e prelievo (relazione tecnico Faunistico) entro 30 gg dall'approvazione.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

- 1) Il Comitato di gestione deve essere convocato dal Presidente ordinariamente non meno di quattro volte all'anno.
- 2) Deve altresì essere convocato con l'indicazione degli argomenti da trattare , quando lo richieda per iscritto :
 - almeno un terzo dei suoi componenti
 - su richiesta del collegio dei revisori dei Conti.

La convocazione del Comitato di gestione avviene con avviso scritto inviato tramite lettera e/o raccomandata portata a conoscenza, con preavviso di almeno otto giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza, oppure in via d'urgenza tramite telegramma con preavviso di almeno due giorni.

ART. 10 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE DEL COMITATO DI GESTIONE

- 1) Le adunanze del Comitato sono indette in un'unica convocazione e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2) Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei presenti.
- 3) Il Comitato nomina al proprio interno un Segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del Comitato, nonché ogni altro compito individuato dal Comitato stesso.

ART. 11 – FUNZIONI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA E NORME RELATIVE AI CACCIATORI ISCRITTI

- 1) L'Assemblea è composta dai cacciatori in regola con il pagamento della quota associativa.
- 2) Ha diritto ad essere socio chi effettua regolare pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dalla legge. Decorso tale termine si applica la normativa vigente. E' ammessa la rinuncia, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con il conseguente rimborso della quota associativa versata al Comprensorio detratte le spese di cancelleria in rapporto a quanto versato.
- 3) In caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, si applica la normativa Regionale vigente.

**COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA C3
MEDIA VALLE CAMONICA**

5

VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA

Coloro che non effettueranno il pagamento della quota associativa entro i termini di legge per giustificato motivo (malattia, rinnovo licenza, inoltre richiesta di ammissione presso altri comprensori) non incorreranno nelle sanzioni stabilite.

Per i soci cacciatori che abbattano capi di selvaggina a caccia chiusa o a piano di abbattimento concluso, verrà richiesta all'ufficio competente, la sospensione del tesserino regionale per una o più giornate o stagioni in base alla gravità dell'infrazione.

- 4) Spetta all'Assemblea:
 - a) avanzare proposte e suggerire iniziative al Comitato di gestione;
 - b) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato di gestione;
 - c) prendere atto del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - d) approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - e) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche ;
 - f) eleggere il Presidente del Compensorio Alpino scegliendolo tra i componenti del Comitato di gestione secondo le modalità previste dall'art.5 comma 1 del presente Statuto.

- 5) Nel caso in cui l'Assemblea non approvi il bilancio consuntivo il Presidente della Provincia, qualora accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, può sciogliere il Comitato di Gestione.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal Presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 2) Deve essere altresì convocata dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti, con comunicazione spedita al Comitato di gestione ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti mediante lettera raccomandata indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del Collegio dei revisori dei conti.
- 3) Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il Presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
- 4) La convocazione è fatta ai soci con avviso scritto spedito almeno venticinque giorni prima dell'adunanza. Oltre che ai componenti di diritto, l'invito è esteso al Comitato di gestione e al Collegio dei revisori dei conti indicando la sede, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- 5) Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, purché ne dia comunicazione ai componenti del Comitato di Gestione almeno ventiquattro ore prima dell'avviso di convocazione.
- 6) Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità del delegante. Ogni socio non può rappresentare più di un iscritto. Non sono altresì ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio possa trasferire la propria delega ad un altro socio.
- 7) Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci;

MEDIA VALLE CAMONICA**VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

- 8) Il Comitato di gestione, quando lo ritiene necessario per acquisire pareri sulla gestione del Compensorio, può convocare i Presidenti delle sezioni comunali in funzione di organo consuntivo del Comitato.

ART. 13 - AMMISSIONE DEI SOCI

- 1) Il Comitato di gestione decide in prima istanza in merito all'ammissione dei Soci ai sensi dell'art. 8, lettera "e" del presente statuto ed in conformità alle disposizioni del regolamento; la decisione è tempestivamente comunicata ai nuovi soci.
- 2) Il diniego all'ammissione deve essere congruamente motivato, ferma restando la facoltà per il cacciatore di ricorrere nei termini di legge. Il diniego deve essere comunicato entro quindici giorni dalla decisione assunta.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche non soci, nominati dal Presidente della Provincia sentito il parere del Comitato di Gestione;
- 2) Il Presidente è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili;
- 3) Gli altri due contabili sono scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nel Collegio dei Ragionieri e periti aziendali ovvero nei Registri dei Revisori Contabili;
- 4) L'organo di revisione rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di gestione.

ART. 15 - FUNZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Associazione, agendo a tal fine sulla base del criterio di controllo a campione, nonché sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
- 2) Il Collegio attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal Comitato di gestione.
- 3) Il Collegio redige apposita relazione al bilancio preventivo predisposto dal Comitato di gestione.
- 4) La vigilanza sulla regolarità contabile comporta attività di riscontro sistematica circa l'osservanza delle norme di legge e di statuto.
- 5) La vigilanza sulla regolarità finanziaria comporta la cognizione della situazione finanziaria, il riscontro del regolare ed efficace conseguimento delle entrate, la verifica ed il rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
- 6) Il Presidente convoca e presiede il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. In ogni riunione periodica deve essere accertata la corrispondenza di cassa.
- 7) Il Collegio ha in ogni momento libero accesso a tutti gli atti e documenti dell'Associazione.
- 8) Delle riunioni del Collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai revisori intervenuti, che deve essere trascritto su apposito libro, salvo quanto eventualmente previsto dagli appositi regolamenti.

MEDIA VALLE CAMONICA**VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

- 9) I Revisori dei conti operano collegialmente nell'approvazione delle relazioni sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sul rendiconto.
- 10) L'ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dai componenti del Collegio anche singolarmente sulla base di un atto collegiale comunicato al Presidente del Comitato di gestione.
- 11) Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto di norma (salvo motivata giustificazione) - su richiesta del Presidente del Comitato di gestione comunicata con almeno otto giorni di preavviso - ad assistere alle sedute del Comitato di gestione e dell'Assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In

caso di impossibilità di partecipare alle suddette sedute sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.

- 12) Qualora il Collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal Comitato di gestione o dal Presidente o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare il Presidente del Comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro un congruo periodo di tempo. Decorso inutilmente il tempo prefissato, il Collegio ne informa la Provincia per gli atti conseguenti.
- 13) Gli onorari spettanti al Collegio sono deliberati dal Comitato di gestione, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in vigore in relazione alle categorie di appartenenza, qualora gli eletti siano iscritti in ordini, albi o elenchi riconosciuti.

ART. 16 - COMMISSIONI TERRITORIALI OPERATIVE

- 1) Il Comitato di gestione può istituire Commissioni, determinandone la composizione ed i compiti.
- 2) Le Commissioni sono presiedute da un componente del Comitato di gestione.
- 3) Alle Commissioni possono essere, anche in parte, delegate:
 - a) la gestione delle zone ripopolamento e cattura in convenzione;
 - b) la gestione delle oasi in convenzione e rifugio ambientalistico;
 - c) la gestione delle zone di intervento specifico nei territori di caccia programmata;
 - d) la gestione del ripopolamento nel territorio di competenza;
 - e) lo studio e la formulazione di progetti di miglioramento ambientale;
 - f) l'effettuazione dei censimenti della fauna selvatica.
- 4) Le commissioni operano in preferenza ricercando ed utilizzando il volontariato espresso dalle categorie.

*** CAPO III *****NORME DI FUNZIONAMENTO****ART. 17 - ELEZIONE, ACCETTAZIONE E DURATA DELLE CARICHE
- CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA**

- 1) Chiunque venga eletto o nominato all'interno di un organo deve accettare la carica entro quindici giorni dal momento in cui ne ha avuta la notizia; l'accettazione può avvenire anche per comportamento palese.

MEDIA VALLE CAMONICA**VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

- 2) La durata in carica del Comitato di gestione corrisponde a quella effettiva del Consiglio Provinciale;
- 3) la durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati;
- 4) Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve comunque essere motivata.
- 5) Essi sono tutti rieleggibili indipendentemente dalla durata del mandato e mantengono i loro poteri fino alla nomina dei nuovi eletti.
- 6) Non sono eleggibili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
 - a) gli associati non in regola con il pagamento delle quote e che non regolarizzino la loro posizione entro quindici giorni dalla messa in mora;
 - b) coloro che comunque perdono la qualità dei soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
 - c) coloro che vengono sospesi da un organo associativo o che incorrono in sanzioni disciplinari;
 - d) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione.
 - e) il Presidente, qualora commissariato per inadempienza all'art.30 della L.R 26/93 e successive modifiche.
- 7) La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal Comitato di gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

ART. 18 - CESSAZIONE E VACANZA DELLE CARICHE

- 1) Qualora per qualsiasi motivo uno dei membri del Comitato di gestione cessi dalla carica, il Comitato stesso comunica alla Provincia la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
- 2) Quando il numero dei componenti risulti ridotto a meno di sette unità, tale organo decade.
- 3) I componenti dei Comitati di gestione, che immotivatamente non partecipano ai lavori per **3** riunioni consecutive dei comitati stessi, decadono dalla carica.

ART. 19 - VOTAZIONI

- 1) Le votazioni sono di regola palesi, per alzata di mano. Salva diversa disposizione, esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta. Il Presidente della riunione stabilisce le eventuali modalità per considerare pienamente i voti espressi per delega, in applicazione dell'eventuale regolamento.
- 2) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
- 3) In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta; nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 4) Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta nella stessa adunanza una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

9

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA C3
MEDIA VALLE CAMONICA
VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA
*** CAPO IV ***
NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Salva diversa disposizione normativa, il bilancio preventivo, il rendiconto tecnico-finanziario ed il conto consuntivo sono approvati nei termini del presente Statuto.

ART. 21 - BILANCIO PREVENTIVO

- 1) Il bilancio di previsione - o preventivo - è formulato in termini finanziari di competenza, con pareggio fra entrate e uscite.
- 2) Il bilancio di previsione consta di :
 - una stato di previsione delle entrate,
 - uno stato di previsione delle uscite,
 - un quadro generale riassuntivo

**ART. 22 - RENDICONTO TECNICO-FINANZIARIO E BILANCIO CONSUNTIVO -
VINCOLO DI BILANCIO**

- 1) Il rendiconto tecnico-finanziario è composto di norma da un rendiconto finanziario o bilancio consuntivo, da una situazione economico-amministrativa e da una situazione patrimoniale, redatti secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
- 2) Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.
- 3) Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si verificasse tale eventualità, a causa di rimborsi danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.
- 4) Qualora invece il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il Comitato deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del Collegio dei revisori dei conti, il Comitato di gestione può procedere alla riduzione delle quote associative.
- 5) La situazione economico amministrativa pone in evidenza:
 - a) conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale avanzo di amministrazione;
 - c) l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'associazione ponga in essere una gestione commerciale.
- 6) La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

ART. 23 - DISPOSIZIONI VARIE

MEDIA VALLE CAMONICA**VIA PELABROCCO 15 25043- BRENO – BRESCIA**

- 1) Il Comitato di gestione può fissare un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali; esso autorizza il rimborso a pie' di lista delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi dell'Associazione. Può altresì determinare compensi ed onorari in relazione alla gravosità dell'impegno connessa alla carica rivestita dai propri associati all'interno degli organi statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi specifici.
- 2) Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, l'Associazione deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - a) libro protocollo o archivio corrispondenza ricevuta;
 - a) libro giornale o schede contabili analitiche;
 - b) libro dei verbali delle riunioni del Comitato di gestione;
 - c) libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
 - d) libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) libro dei soci.
- 3) Detti libri vanno tenuti e compilati a cura del Comitato di gestione che può demandare anche a terzi la loro gestione, ad esclusione di quello di cui alla lettera "e", di norma compilato dallo stesso Collegio.
- 4) L'irregolare od incompleta tenuta dei libri costituisce grave trasgressione amministrativa che può essere sanzionata dal Presidente della Provincia con appositi provvedimenti, non escluso il commissariamento degli organi dell'Associazione.
- 5) Copia di tutte le delibere del Comitato di gestione relative all'anno deve essere trasmessa alla Provincia entro il mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando che la provincia ne può richiedere copia in qualsiasi momento.

ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALE

- 1) Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della approvazione da parte dell'Assemblea. Ogni successiva variazione statutaria deve essere ratificata dalla provincia alla quale è altresì affidato il compito di effettuare controlli di legittimità e competenza, nonché di annullare quegli atti che risultassero in contrasto con il presente statuto o altre normative che disciplinano la materia.